



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Presidenza

Prot. n. 6871

Foggia, 05/12/2022

OGGETTO: Decreto n. 124/2022 di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia

Spett.le Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia
ordine.foggia@ingpec.eu

E p.c. Spett.le Consiglio Nazionale degli Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

Come disposto dal Presidente del Tribunale, si trasmette Decreto n. 124/2022 di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale presso codesto Ordine ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7.8.2012, n. 137.

Distinti saluti

Segreteria di Presidenza

IL DIRETTORE
Dr.ssa Lucia LONGO



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 184/2022

Foggia, 2 dicembre 2022

OGGETTO: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia – Consiglio di disciplina territoriale - Nomina

Il Presidente

provvedendo ai sensi dell'art. 8, 3° co., d.p.r. 7.8.2012, n. 137, alla designazione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia;

visto l'«elenco di nominativi proposti» mediante nota del 5.8.2022, a firma del Presidente e del Segretario del locale Consiglio dell'Ordine, nel quale sono stati inseriti «n. 30 candidati»;

considerato che, con nota dell'11.10.2022, è stata segnalata al locale Consiglio dell'Ordine la necessità di indicare «anche un congruo numero di componenti supplenti ... con particolare riguardo al riequilibrio di genere»;

che, mediante nota dell'8.11.2022, a firma del Presidente e del Segretario, il locale Consiglio dell'Ordine, anziché corrispondere alla richiesta di integrazione adottando un provvedimento deliberativo nel merito di entrambe le questioni segnalate (computo e nominativi dei supplenti; rispetto del principio della parità di genere), ha trasmesso, come allegato, un «parere» del Consiglio Nazionale degli Ingegneri «sulla originale questione»;

ritenuto che tale atto di natura consultiva, pur se legittimamente emesso su istanza del locale Consiglio dell'Ordine, non rientra nel procedimento configurato dalla norma primaria di riferimento, dianzi citata;

che, tuttavia, può considerarsi espletato l'*iter* prodromico alla designazione rimessa *ex lege* a questa Presidenza, la cui conclusione è necessaria senza dilazione;

considerato che la disciplina vigente – «i Consigli di disciplina territoriali ... sono composti da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli dell'Ordine ... presso cui sono istituiti» (art. 8, 2° co., d.p.r. 137/12); «i Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri» (art. 2, 2° co., Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 23.11.2012); il Consiglio dell'Ordine «è formato ... di quindici ... componenti», «se gli iscritti all'albo ... superano i millecinquecento» (art. 1 d.lgs.

fertile

luogotenenziale 23.11.1944, n. 382) – conduce a configurare il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia come un organo composto da quindici Consiglieri;

ritenuto che, secondo una interpretazione diffusamente attuata, la regolamentazione sopra riepilogata si riferisce ai componenti del Consiglio di disciplina territoriale effettivamente chiamati a comporre tale organo, come si evince pure da due disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 23.11.2012, che distinguono tra componenti effettivi e supplenti, dicendo pure di due elenchi: (a) il 5° comma dell'art. 5, secondo cui il Presidente del Tribunale provvede «a nominare ... i membri effettivi e i membri supplenti»; (b) l'8° comma dell'art. 5, secondo cui «all'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengono meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato»;

rilevato che, in particolare, la prassi di più Tribunali di «grandi dimensioni» (art. 85 della Circolare del CSM P 10500 23.7.2020 sulla formazione delle tabelle di organizzazione; tabella "A" allegata al t.u. sulla Dirigenza Giudiziaria) risulta orientata nel senso che il provvedimento *ex art. 8, 3° co., d.p.r. 137/12, cit.*, riporta complessivamente più di quindici nominativi come componenti del Consiglio di disciplina territoriale: Roma, decreto 22.10.2022, 15 effettivi + 15 supplenti; Milano, decreto 29.9.2022, 15 effettivi + 3 supplenti; Napoli, decreti 368/2021 e 36/2022, 15 effettivi + 6 supplenti; Bari, decreto 19.9.2022, 15 effettivi + 15 supplenti; Palermo, decreto 16.1.2018, 15 effettivi + 15 supplenti;

che risultano così configurati anche i provvedimenti di designazione emessi, nella vigenza dell'attuale disciplina, dalla Presidenza del Tribunale di Foggia, che pure è classificato come Ufficio Giudicante di «grandi dimensioni»;

ritenuto che verso tale soluzione ermeneutica sospingono due ulteriori argomenti, entrambi basati sulla circostanza che l'ingresso dei componenti supplenti nel Consiglio di disciplina territoriale avviene soltanto se i componenti effettivi «vengono meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione» (giusta la precisazione del citato art. 5, 8° co., Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 23.11.2012), cioè per un impedimento non temporaneo o occasionale;

che, infatti, alle indisponibilità individuali episodiche può ovviarsi grazie alla previsione secondo cui «nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina composti ciascuno da tre Consiglieri» (art. 2, 3° co., Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 23.11.2012);

che, in conseguenza, ai componenti supplenti del Consiglio di disciplina territoriale è legittimo riferire la qualità di Consiglieri, allo stesso modo che ai componenti effettivi, soltanto nel momento in cui si verifichi il subentro – si ripete – in modo

stabile;

che, pertanto, designare quindici componenti effettivi, nonché un congruo numero di potenziali componenti a titolo di supplenza, non costituisce un «equivoco» o un malinteso, nè viola, ma piuttosto osserva la norma basilare di fonte primaria che impone al Presidente del Tribunale di nominare un Consiglio di disciplina territoriale composto – nelle specie – di quindici componenti in condizione di operare effettivamente, anche a fronte di defezioni;

che, in altre parole, questa opzione operativa non altera la composizione normativa del Consiglio di disciplina territoriale per effetto di una scelta discrezionale «di uno degli attori istituzionali», ma mira a consentire la piena funzionalità dell'organismo *ab initio* e con continuità;

che, d'altro canto, se si indicassero quindici nominativi *in toto*, distinguendo in tale novero i componenti effettivi e quelli supplenti, già in occasione del primo definitivo subentro di un supplente a un effettivo, a ben vedere, la composizione *ex lege* del Consiglio di disciplina territoriale resterebbe irrimediabilmente mutilata, riducendosi la compagine a quattordici unità;

che, per tal via, nell'ipotesi non improbabile di plurime scoperture negli anni della vita programmata del Consiglio di disciplina territoriale, potrebbe verificarsi una significativa lesione del rapporto proporzionale fra il dimensionamento di tale organismo consiliare e il numero degli iscritti all'albo, opportunamente fissato dal legislatore nell'interesse della categoria professionale; oppure dovrebbe pensarsi a più interventi integrativi *in itinere* da parte della Presidenza del Tribunale, con l'effetto di una evidente macchinosità e di inevitabili discontinuità funzionali;

che, concludendo al riguardo, deve seguirsi a privilegiare il *modus operandi* già sperimentato in passato, nei confronti di tutti gli Ordini professionali, utilmente e senza doglianze;

considerato che, nel silenzio della normativa vigente circa il numero dei componenti supplenti nel rapporto con i componenti effettivi, sia congruo designare, ai fini di eventuali sostituzioni durature, almeno due Professionisti in Sezione "A" e uno in Sezione "B";


letta, condivisa e applicata la circolare n. 917/XIX Sess./2022 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che «raccomanda vivamente ... di tenere conto e di considerare di somma importanza il rispetto del principio della parità di genere degli organismi di rappresentanza»;

all'esito delle verifiche formali sui nominativi indicati dal locale Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;

valutati i *curricula* dei candidati inseriti senza distinzioni nell'unico elenco presentato dal locale Consiglio dell'Ordine;

DESIGNA

i seguenti quindici Professionisti come componenti del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia



SEZIONE A				
Titolo	Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita
INGEGNERE	GIULIANI	FEDERICO	SAN SEVERO	09/12/1940
INGEGNERE	ZINGARIELLO	LUIGI	LUCERA	28/10/1946
INGEGNERE	CAROPPI	NICOLA	POGGIO IMPERIALE	23/03/1943
INGEGNERE	DI BARI	FRANCESCO SAVERIO	BAGHERIA (PA)	29/01/1946
INGEGNERE	TIBOLLO	GERARDO	CANDELA	14/09/1950
INGEGNERE	PERROTTA	ANTONIO	LUCERA	02/12/1954
INGEGNERE	SCILLITANI	GIUSEPPE	FOGGIA	11/08/1956
INGEGNERE	DE MEO	NICOLA	FOGGIA	19/10/1957
INGEGNERE	SCOCCO	ANTONIO	SANNICANDRO GARGANICO	23/01/1951
INGEGNERE	PITTA	GIOVANNI	FOGGIA	04/03/1960
INGEGNERE	GRECO	PASQUALE	FOGGIA	31/01/1960
INGEGNERE	ZINGARIELLO	MARIA CLAUDIA	NAPOLI	25/01/1977
INGEGNERE	DE SANTIS	MARIA ROSARIA GABRIELLA	FOGGIA	01/02/1964
INGEGNERE	SCOCA	ANTONIO	SAN SEVERO	07/12/1969

SEZIONE B				
Titolo	Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita
INGEGNERE	CERICOLA	CALVINO	FOGGIA	25/10/1970

INDICA

i seguenti tre Professionisti destinati a subentrare – nell'ordine – a titolo di supplenza nel caso di cessazione di componenti designati:

SEZIONE A				
Titolo	Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita
INGEGNERE	DEL VECCHIO	VINCENZO	FOGGIA	15/02/1963
INGEGNERE	LABBATE	RODOLFO	LUCERA	13/02/1959


SEZIONE B				
Titolo	Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita
INGEGNERE	SANTOSUOSSO	ANTONIO	FOGGIA	10/07/1975

Si comunichi.

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile



IL DIRETTORE
Dr.ssa Lucia LONGO